*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 114° — Numero 316

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Venerdì, 7 dicembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Annuncio di due richieste di referendum popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 dicembre 1973, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da ventisette cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, (codici penali militari di pace e di guerra) limitatamente alle parole « il testo del codice penale militare di pace e ».

**(13431)**

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 dicembre 1973, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da ventisette cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione totale del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, « Ordinamento giudiziario militare ».

**(13432)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 777.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 167 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

*Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio*

Art. 168. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Il numero degli iscritti al primo anno non potrà essere superiore a otto.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 169. — Il piano di studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio I;
2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
6) Microbiologia;
7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio II;
2) Clinica della tubercolosi I;
3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio I;
4) Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Broncologia;
6) Radiologia dell'apparato respiratorio;
7) Profilassi della tubercolosi;
8) Igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

1) Clinica della tubercolosi II;
2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio II;
3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 170. — I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche, da seminari e da conferenze.

Alla fine di ogni anno saranno tenuti gli esami relativi.

Le materie di insegnamento saranno aggruppate in due esami teorici per ogni anno di corso. Gli esami di clinica saranno teorici e pratici.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prevista la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Art. 171. — Il consiglio della scuola su proposta del direttore, può concedere una abbreviazione al massimo di un anno del corso di specializzazione a quegli aspiranti che oltre alle condizioni prescritte per l'am-

missione normale documentino una specifica attività e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale. In ogni caso, però, gli iscritti saranno tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi ed a sostenere gli esami speciali previsti anche per l'anno di corso dalla frequenza del quale sono stati esonerati.

Art. 172. — Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in tisiologia dell'apparato respiratorio sono così fissate:

| | |
|---|---|
| Immatricolazione . . . . | L. 12.000 |
| Tassa annuale di iscrizione . . . . | » 100.000 |
| Soprattassa annuale di esame . . . | » 16.000 |
| Contributi annuali di laboratorio . | » 14.000 |
| Tassa di diploma . . . | » 20.000 |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *dicembre* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 262, *foglio n.* 72. — CARUSO

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1973.

**Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « R.L. 1 ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 1917 dal quale risulta che il rimorchiatore « R.L. 1 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato fra le navi di uso locale;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5387 del 17 luglio 1973 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico*

Il rimorchiatore « R.L. 1 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato fra le navi di uso locale dal 1° luglio 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1973

LEONE

TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *novembre* 1973
*Registro n.* 21 *Difesa, foglio n.* 311

**(13146)**

## DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

**Sostituzione di alcuni componenti la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1968 relativo alla costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Considerata la necessità di sostituire alcuni componenti della predetta commissione;

Vista la nota n. 21107/3956 del 27 aprile 1973 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa quale suo rappresentante nella suindicata commissione in sostituzione del dott. Vittorio Di Martino, già dimissionario e decaduto, l'ispettore generale dott. Michele De Pace in servizio presso la Direzione generale della produzione agricola;

Vista la nota n. 734/C/506/AM/AV del 28 marzo 1973 con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro designa quale suo rappresentante nella suindicata commissione, in sostituzione del sig. Malvino Mariani, passato ad altri incarichi, il sig. Rino Fioravanti;

Considerato che il dott. Domenico Nociti, della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità a domanda è stato collocato a riposo e che è necessario sostituirlo con il dott. Giuseppe De Marco, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Michele De Pace, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sostituisce il dott. Vittorio Di Martino nella commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il sig. Rino Fioravanti sostituisce il sig. Malvino Mariani nella commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale rappresentante dei mezzadri.

Art. 3.

Il dott. Giuseppe De Marco, della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, sostituisce il dott. Domenico Nociti nella commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale rappresentante del Ministero della sanità.

Art. 4.

Per i componenti della predetta commissione all'atto della liquidazione del compenso di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 1968 saranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 11 giugno 1973

*Il Ministro per la sanità*
GASPARI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1973*
*Registro n. 8 Sanità, foglio n. 16*

(13214)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

**Quote suppletive di codeina da produrre durante il 1973.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 11 dicembre 1972 e 6 luglio 1973 con i quali venivano assegnati i quantitativi di stupefacenti che alcune ditte erano autorizzate a produrre e mettere in vendita nell'anno 1973;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Tenuto conto delle rimanenze di stupefacenti esistenti presso le ditte produttrici di tali sostanze allo stato di basi o salificate;

Considerati imprevedibili fabbisogni normali di stupefacenti allo scopo medico o scientifico;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una assegnazione suppletiva di ulteriori quantitativi di codeina;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi assegnati con i decreti di cui alle premesse:

1) La ditta Carlo Erba, via Imbonati 24, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita nel corso del 1973 di:

Codeina base: kg. 220;

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

2) La ditta Sircai - Società italiana ricerche chimiche ed applicazioni industriali, via Folli 46/50, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita nel corso del 1973, di:

Codeina base: kg. 220;

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

3) La ditta Sifac - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, via Robbio 29, Confienza (Pavia), è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1973, di:

Codeina base: kg. 286;

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

4) La ditta Salars, con sede in Camerlata Como, via S. Francesco 5, è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1973, di:

Codeina base: kg. 330;

Tebaina; nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Roma, addì 3 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: GUERRINI

(13379)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1973.

**Modifica alle circoscrizioni territoriali dei centri meccanografici delle direzioni provinciali del tesoro di Bologna e Firenze.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sulla emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362, con il quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento dei centri meccanografici istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1954, con il quale sono state approvate le istruzioni per il funzionamento dei centri meccanografici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, contenente modifiche alla ripartizione delle direzioni provinciali del tesoro rispetto alle sedi dei centri meccanografici;

Visto il decreto n. 151 in data 2 maggio 1955 del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del commissariato n. 14 dell'11 maggio 1955, con il quale è stato istituito, con decorrenza dal 1° luglio 1955, un centro meccanografico presso la direzione provinciale del tesoro di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, contenente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, che detta norme per la corresponsione di una indennità a favore del personale in servizio presso i centri meccanografici;

Visto il decreto ministeriale n. 138542 del 14 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1959, registro n. 29, foglio n. 213, concernente la determinazione del contingente di personale addetto ai centri meccanografici;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, in forza del quale è data facoltà al Ministro per il tesoro di determinare, con propri decreti, la sede delle direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i centri meccanografici e di stabilire la circoscrizione territoriale di ciascun centro, nei limiti del numero massimo di 12 previsto dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 171;

Visto il decreto ministeriale n. 59886 del 20 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1963, registro n. 26, foglio n. 198, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 1963, è stato soppresso il centro meccanografico di Udine ed è stata estesa la circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Trieste alle direzioni provinciali del tesoro di Gorizia e di Udine;

Visto il decreto ministeriale n. 70042 del 7 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1963, registro n. 37, foglio n. 355, con il quale, a decorrere dal 1° dicembre 1963, è stata disposta la cessazione del centro meccanografico di Cagliari ed è stata estesa la circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Roma alle direzioni provinciali del tesoro di Cagliari, Nuoro e Sassari;

Visto il decreto ministeriale n. 70198 del 13 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1965,

registro n. 9, foglio n. 161, con il quale, a decorrere dal 1° aprile 1965, le direzioni provinciali del tesoro di La Spezia e Massa Carrara hanno cessato di appartenere alla circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Genova per essere comprese in quella del centro meccanografico di Firenze;

Visto il decreto ministeriale n. 242352 del 24 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1966, registro n. 16, foglio n. 374, con il quale, a decorrere dal 1° luglio 1966, è stato soppresso il centro meccanografico di Genova e sono state disposte modifiche territoriali alle circoscrizioni di alcuni centri meccanografici, concernenti le seguenti direzioni provinciali del tesoro:

Alessandria: dal C.M. di Genova al C.M. di Torino;
Genova: dal C.M. di Genova al C.M. di Milano;
Imperia: dal C.M. di Genova al C.M. di Milano;
Savona: dal C.M. di Genova al C.M. di Milano;
Ancona: dal C.M. di Bologna al C.M. di Roma;
Pesaro: dal C.M. di Bologna al C.M. di Roma;
Campobasso: dal C.M. di Napoli al C.M. di Roma;

Visto l'art. 218 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro — libro primo — approvate con decreto ministeriale 15 settembre 1967, relativo alla struttura dei centri meccanografici;

Visto il decreto ministeriale n. 565820 del 18 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1968, registro n. 21, foglio n. 273, con il quale, dal 1° agosto 1968, sono stati soppressi i centri meccanografici di Bari e Trieste ed è stata modificata la circoscrizione territoriale dei centri meccanografici di Roma e Bologna;

Visti i decreti ministeriali n. 60310 del 25 ottobre 1969 e n. 426801 del 25 febbraio 1970, con i quali, dal 1° giugno 1970, sono stati soppressi i centri meccanografici di Milano e Torino ed è stata ulteriormente modificata la circoscrizione territoriale dei centri meccanografici di Bologna e Firenze;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro n. 296674 del 25 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1971, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 222, con il quale, dal 1° maggio 1971, è stato soppresso il centro meccanografico di Padova, è stata modificata la circoscrizione territoriale dei centri meccanografici di Bologna e Firenze ed è stato istituito il Centro tesoro contabilità spese fisse in Roma, avente giurisdizione su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro n. 325681 dell'11 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 34, foglio n. 352, con il quale, dal 1° gennaio 1972, è stato soppresso il centro meccanografico di Palermo ed è stata modificata la circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Napoli;

Considerata la necessità di procedere, per esigenze di servizio dipendenti dall'acquisizione di nuove più perfezionate apparecchiature tecniche, alla soppressione del centro meccanografico di Firenze ed alla estensione della circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Bologna;

Considerata la necessità di aggiornare in conseguenza il contingente del personale dei centri meccanografici rimasti in funzione, già stabilito con i decreti ministeriali n. 138542 del 14 settembre 1959, n. 59886 del 20 agosto 1963, n. 70198 del 13 febbraio 1965, n. 242352 del 24 maggio 1966, n. 565820 del 18 giugno 1968, n. 60310 del 25 ottobre 1968, n. 296674 del 25 marzo 1971 e numero 325681 dell'11 ottobre 1971;

Considerato che il sopprimendo centro meccanografico di Firenze deve definire, con funzioni di ufficio stralcio, alcuni adempimenti contabili di propria competenza;

Considerato che le attribuzioni in materia di resa delle contabilità degli assegni di pensione estinti, facenti carico a tutti i centri meccanografici dipendenti dalla Direzione generale del tesoro — Bologna, Napoli, Roma — e la registrazione su nastro magnetico delle variazioni, in materia di pagamento delle pensioni e delle altre spese fisse disposte dalle 94 direzioni provinciali del tesoro operanti sul territorio nazionale collegate con i predetti centri, vengono accentrate, in applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 296674 del 25 marzo 1971, presso il Centro tesoro contabilità spese fisse, in Roma;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 la circoscrizione territoriale del centro meccanografico avente sede presso la direzione provinciale del tesoro di Bologna viene estesa alle direzioni provinciali del tesoro di Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Cuneo, Firenze, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Novara, Pisa, Pistoia, Savona, Siena, Torino e Vercelli che cessano dalla stessa data, di far parte della circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Firenze.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 il contingente di personale addetto ai centri meccanografici è rideterminato come appresso:

| C. M. | Capi centro | Capi reparto | Operatori | Perforatori | Totali |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna . . . . . | 1 | 6 | 200 | 8 | 215 |
| Napoli . . . . . | 1 | 6 | 59 | 4 | 70 |
| Roma (C.M.) . . . | 1 | 6 | 120 | 6 | 133 |
| Roma (CTCSF) . . | 1 | 6 | 91 | 12 | 110 |
| | 4 | 24 | 470 | 30 | 528 |

Art. 3.

Il centro meccanografico avente sede presso la direzione provinciale del tesoro di Firenze, il quale, per effetto degli spostamenti di cui all'art. 1, non ha più alcuna circoscrizione territoriale, continuerà in forma ridotta e con funzioni di ufficio stralcio, la propria attività, non oltre il 30 giugno 1974, per l'esecuzione degli adempimenti contabili di competenza.

Per l'esecuzione di tali adempimenti il contingente di personale presso il suddetto ufficio stralcio del centro meccanografico di Firenze viene così fissato:

| C. M. | Capi centro | Capi reparto | Operatori | Perforatori | Totali |
|---|---|---|---|---|---|
| Firenze . . . . . | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1973

*Il Ministro*: LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1973*
*Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 317*

**(13310)**

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1973.

**Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), approvato con decreto ministeriale del 16 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1971, con il quale il cav. uff. Giulio Mario Conforti venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Alessio Alessi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1973

*Il Ministro*: LA MALFA

(13312)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1973.

**Integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7038, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, tra l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1973, n. 677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 168 del 4 luglio 1973, con il quale a modifica ed integrazione del precedente decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7038, è stato delimitato, tra l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice; come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del decreto stesso;

Considerato che il comune di Pramollo, in provincia di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 279, è stato staccato dal comune di San Germano Chisone e ricostituito in comune autonomo;

Che anche il comune di Prarostino, in provincia di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 347, è stato staccato dal comune di San Secondo di Pinerolo e ricostituito in comune autonomo;

Che il territorio del comune di Pramollo e quello di Prarostino risultano dalla cennata corografia compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice;

Ritenuto, pertanto, che è da integrare con l'indicazione dei succitati comuni di Pramollo e di Prarostino l'art. 4, lettera *A*, del richiamato decreto ministeriale 12 giugno 1973, n. 677, sotto il quale sono elencati i comuni della provincia di Torino compresi in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o in quanto rivieraschi ai sensi del penultimo comma dello stesso art. 1;

Decreta:

L'art. 4, lettera *A*, del decreto ministeriale 12 giugno 1973, n. 677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 168 del 4 luglio 1973, è integrato nel senso che i comuni di Pramollo e di Prarostino, in provincia di Torino, sono compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, come indicati nella corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del suddetto decreto.

Roma, addì 10 novembre 1973

*Il Ministro*: LAURICELLA

(13149)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1973.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Viterbo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 agosto 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone laterali al viale Trieste fino alla località « La Quercia », e zone circostanti « La Quercia »;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Viterbo;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dai signori: Cappelli Quirino ed altri, Mostarda Luisa, Marcucci Francesco, Bertarelli Carlo, Delle Monache Mario, Acerletti Angela Maria, tutti proprietari di terreni, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella lo-

calità vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché racchiudono tutto un insieme di pittoresche accidentalità del terreno, abbellite da alberature, cosparso di ville, comprendente anche l'antica basilica di S. Maria della Quercia ed il caratteristico antico agglomerato, con i filari di alberi lungo viale Trieste, insieme visibile da numerosi punti pubblici;

Decreta:

Le zone laterali al viale Trieste fino alla località « La Quercia », e quelle circostanti « La Quercia » site nel territorio del comune di Viterbo hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: tutto il viale Trieste, partendo dal passaggio a livello, per ml. 300 sulla destra (lato sud), fino alla basilica di S. Maria della Quercia, aggira questa verso nord con un semicerchio di raggio di ml. 300, pervenendo quindi alla ferrovia Roma-nord, che segue fino a giungere nuovamente al passaggio a livello - stazione di Roma-nord.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Viterbo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo**

*Verbale n.* 10

Oggi, 27 agosto 1970, nella sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

VITERBO - Zone laterali al viale Trieste fino alla loc. « La Quercia » e zone circostanti « La Quercia » - Vincolo panoramico in relazione alla sospensione ministeriale dei lavori in data 6 agosto 1970, iniziati dalla ditta Muti Bussi Olimpia.

(*Omissis*).

La commissione propone all'unanimità, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di sottoporre a vincolo la zona di viale Trieste e della località « La Quercia » in Viterbo, con i seguenti limiti: tutto il viale Trieste, partendo dal passaggio a livello, per ml. 300 sulla destra (lato sud), fino alla basilica di S. Maria della Quercia, aggira questa verso nord con un semicerchio di raggio di ml. 300, pervenendo quindi alla ferrovia Roma-nord, che segue fino a giungere nuovamente al passaggio a livello - stazione di Roma-nord.

(*Omissis*).

**(13109)**

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1973.

**Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali, dagli iscritti per il biennio 1974-75.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 18 ottobre 1973, con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha stabilito il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti, per il biennio 1974-75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 18 ottobre 1973 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che stabilisce il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti, per il biennio 1974-75.

Roma, addì 19 novembre 1973

*Il Ministro*: ZAGARI

**Misure delle quote annuali dovute dagli iscritti per il biennio 1974-75 ai consigli regionali o interregionali**

Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma *f*) e comma *g*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 18 ottobre 1973 quanto segue:

1) Il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1974-75, dovute ai rispettivi consigli regionali o interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali è stabilito nella misura di L. 8.000.

2) Le quote annuali di cui al comma precedente sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

**(13313)**

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1973.

**Sostituzione di due membri del comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 7 dello statuto dell'associazione stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1972, concernente la costituzione del comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la nota n. 182 in data 30 luglio 1973, con la quale il Ministro per la pubblica istruzione comunica che il dott. Alfonso De Prospero, rappresentante del predetto dicastero in seno al comitato centrale A.N.M.I.L., è stato collocato a riposo e designa in sua sostituzione il dott. Romano Cammarata;

Visto il telegramma in data 14 ottobre 1973, con il quale il Ministro per l'interno designa quale rappresentante del proprio dicastero in seno al comitato centrale A.N.M.I.L. il dott. Andrea Ragucci, in sostituzione del dott. Umberto Curzio, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'organo anzidetto;

Decreta:

Il dott. Romano Cammarata ed il dott. Andrea Ragucci, sono nominati membri del comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in rappresentanza rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Alfonso De Prospero, e del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Umberto Curzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(13153)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXV Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 3 al 18 agosto 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13085)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XV Mostra convegno internazionale riscaldamento, condizionamento refrigerazione idrosanitaria », in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Mostra convegno internazionale riscaldamento, condizionamento refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13083)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

**Sostituzione di un membro in seno al comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopracitata per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi, integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 con il quale è stato costituito il predetto comitato;

Vista la lettera in data 31 ottobre 1973 con la quale il dott. Armando Bonanni, membro del comitato medesimo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 6555-AG-ag-03b-11 del 31 ottobre 1973 con la quale l'Associazione sindacale Intersind ha designato, in sostituzione del dimissionario dott. Armando Bonanni, il dott. Giuseppe Capo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Capo è nominato membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore ed in sostituzione del dott. Armando Bonanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(13254)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento "Samia" e di "Modaselezione" », in Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento "Samia" e di "Modaselezione" », che avrà luogo a Torino dall'8 all'11 febbraio 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

**(13081)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VI Fiera del tempo libero », in Messina.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Fiera del tempo libero », che avrà luogo a Messina dal 19 al 30 giugno 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

**(13084)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica », in Vicenza.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della

ceramica », che avrà luogo a Vicenza dal 9 al 14 febbraio 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13082)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale specializzata della conceria, pelli e cuoio », in Vicenza.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale specializzata della conceria, pelli e cuoio », che avrà luogo a Vicenza dal 29 novembre al 1° dicembre 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13087)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale delle sementi ed attrezzature sementiere », in Vicenza.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi ed attrezzature sementiere », che avrà luogo a Vicenza dal 6 all'8 settembre 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13086)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria e argenteria », in Vicenza.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria e argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 20 al 27 gennaio e dal 9 al 16 giugno 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13077)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1973.

**Tasse di iscrizione e di voltura e contributi dovuti per le prescrizioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1973.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione - A.N.C.C., convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti datati 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1322;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione dell'A.N.C.C. in data 11 ottobre 1973, la quale revocando la precedente delibera del 20 ottobre 1972 sullo stesso argomento, mantiene inalterate le preesistenti tariffe, nelle misure già approvate per l'anno 1972;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono approvati per l'anno 1973 le tasse di iscrizione e di voltura ed i contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione, nelle stesse misure già approvate per l'anno 1972 con decreto ministeriale 2 febbraio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 23 febbraio 1972).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1973

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

(13211)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1973.

**Regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione definitiva di gas di petrolio liquefatti e di altri prodotti derivati.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1971, concernente la tabella delle merci soggette ad autorizzazione particolare all'esportazione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sottoporre temporaneamente l'esportazione di taluni prodotti petroliferi ad autorizzazione ministeriale, a causa della eccezionale situazione determinatasi sul mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31 marzo 1974 le esportazioni definitive verso qualsiasi destinazione di gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (v.d. 27.11 A I-II codici 030 - 050 e B I-II codici 110 - 130 - 190), di oli greggi (v.d. 27.07 A I-II codici 110 - 190) e di benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente, prodotti analoghi e frazioni di testa solforate degli oli greggi (v.d. 27.07 B I-II codici 210 - 230 - 250 - 281 - 285 - 310 - 330 - 350 - 371 - 375 - 390) sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni per le esportazioni destinate verso i Paesi membri della Comunità economica europea saranno accordate in via automatica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1973

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MATTEOTTI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

*Il Ministro per le partecipazioni statali*
GULLOTTI

*Il Ministro per le finanze*
COLOMBO

(13433)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

### Corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto con olive raccolte nella campagna 1972-73

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore dei grassi previsti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966;

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2323/72 del 31 ottobre 1972, n. 2311/71 del 29 ottobre 1971, n. 2660/71 del 15 dicembre 1971, n. 2412/72 del 17 novembre 1972, n. 2510/71 del 22 novembre 1971 e n. 2765/71 del 23 dicembre 1971, recanti disposizioni per la concessione dell'integrazione di prezzo, di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 136/66 per l'olio di oliva prodotto con olive raccolte nella campagna 1972-1973;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, recante disposizioni concernenti, tra l'altro, la corresponsione della suddetta integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71 e successive;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 2 dicembre 1972 e 2 maggio 1973, relativi alla presentazione delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1972-73 ed all'attribuzione dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa di oliva della campagna medesima ai produttori di olive;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 2 maggio 1973 relativo alla attribuzione ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie di minore produzione delle funzioni delle commissioni provinciali olio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla organizzazione del servizio per la corresponsione della suddetta integrazione di prezzo per l'olio prodotto nella campagna 1972-73;

Nell'adunanza del 30 novembre 1973;

Ha deliberato:

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto con olive raccolte nel territorio dello Stato nella campagna 1972-73, prevista all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, avvalendosi dei seguenti enti di sviluppo ed uffici statali per il compimento delle operazioni istruttorie, di liquidazione ed all'adozione dei relativi provvedimenti:

Ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia, per le provincie di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Ente di sviluppo agricolo in Sardegna, per le provincie di: Cagliari, Nuoro e Sassari;

Opera Sila - Ente di sviluppo agricolo in Calabria, per le provincie di: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Ente di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania, per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera;

Ente di sviluppo agricolo in Campania, per le provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Ente di sviluppo agricolo in Molise, per le provincie di: Campobasso e Isernia;

Opera nazionale combattenti, per la provincia di Latina;

Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio per le province di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo;

Ente di sviluppo in Abruzzi, per le provincie di: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

Ente di sviluppo in Umbria, per le provincie di: Perugia e Terni;

Ente di sviluppo nelle Marche, per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

Ispettorati provinciali dell'alimentazione per tutte le altre provincie olivicole sopra non menzionate.

Gli enti e gli ispettorati predetti procedono all'espletamento del servizio secondo le istruzioni impartite dall'A.I.M.A.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e gli enti di sviluppo predetti saranno regolati con convenzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1973

*Il Ministro-presidente*: FERRARI-AGGRADI

(13350)

### Intervento nel mercato del latte scremato in polvere Campagna lattiera 1973-74

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 3 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede, fra l'altro, all'art. 7, che l'organismo di intervento di ciascun Stato membro acquista al prezzo di intervento il latte scremato in polvere spray di prima qualità prodotto nella Comunità;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1014/68 del 20 luglio 1968 e n. 1108/68 del 27 luglio 1968 e loro successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere;

Visto il regolamento (CEE) n. 1266/73 del 14 maggio 1973 con il quale è stato stabilito il prezzo di intervento per gli acquisti di latte scremato in polvere per la campagna lattiera 1973-74;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuto di dover provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel mercato del latte scremato in polvere previsti dai citati regolamenti della Comunità economica europea per la campagna lattiera 1973-74;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'articolo 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, per affidare, mediante trattativa privata, il servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento all'Associazione italiana allevatori;

Nell'adunanza del 13 novembre 1973;

Ha deliberato:

1) Durante la campagna lattiera 1973-74, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, il compimento delle operazioni di intervento nel mercato del latte scremato in polvere spray è affidato all'Associazione italiana allevatori con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, che — in qualità di assuntore del servizio — in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto e avuto riguardo alla disponibilità di magazzini per la buona conservazione del latte scremato in polvere, opererà nei centri di intervento che saranno localizzati nelle principali zone di produzione.

Per l'espletamento delle operazioni esecutive di intervento è disposta intanto l'apertura dei centri di intervento di:

Milano, consorzio agrario provinciale, via Ripamonti, 37;

San Donà di Piave (Venezia), consorzio produttori latte, via Capo Sile, 19;

e l'assuntore predetto, che si avvale anche di organismi associativi periferici ad esso aderenti, provvede ad organizzare e gestire i centri stessi con recapito rispettivamente presso lo ufficio dell'Associazione italiana allevatori, via Larga, 4, Milano e presso l'Associazione provinciale allevatori di Venezia.

2) L'assuntore ha l'obbligo di acquistare il prodotto di cui al successivo punto 3) che gli viene offerto in vendita nei centri di intervento.

Le condizioni e modalità di svolgimento dell'intervento medesimo sono regolate dalle norme comunitarie e dalle disposizioni dei punti che seguono.

3) E' oggetto di intervento il latte scremato in polvere spray di prima qualità, prodotto nella Comunità da non oltre *tre mesi*, rispondente ai seguenti requisiti in materia di qualità:

| | |
|---|---|
| *a*) tenore di materie grasse . | massimo 1,5% |
| *b*) tenore di acqua . | massimo 4,0% |
| *c*) acidità totale espressa in acido lattico . | massimo 0,15% (18° Dornic) |
| *d*) ricerca di neutralizzanti | negativa |
| *e*) additivi autorizzati | nihil |
| *f*) prova della fosfatasi . | negativa |
| *g*) solubilità | massima 0,5 ml (minimo 99%) |
| *h*) grado di purezza . | minimo disco B (15,0 mg) |
| *i*) tenore di germi . | massimo 50.000 per g |
| *k*) coli . | negativo in 0,1 g |

e presentato in imballaggi:

di contenuto netto di 25 chilogrammi

confezionati con:

4 sacchi di carta «Kraft», aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per mq;

1 sacco di carta catramata intercalato, avente resistenza corrispondente ad almeno 140 g per mq;

1 sacco interno di polyethylene di almeno 0,06 mm. di spessore, termosaldato o a doppia legatura;

oppure con:

1 sacco di carta Clupak poly-duplo avente resistenza corrispondente ad almeno 50/20/50 g per mq;

2 sacchi di carta Kraft aventi resistenza corrispondente ad almeno 70/75 g per mq;

1 sacco interno di polietilene di almeno 0,1 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura;

oppure con:

1 sacco di carta «Kraft» avente resistenza corrispondente ad almeno 70 g per mq;

1 sacco di carta «Kraft» con strato di polietilene avente resistenza corrispondente ad almeno 80 g + 15 g per mq;

3 sacchi di carta «Kraft» aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per mq;

1 sacco interno di polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura.

Gli imballaggi devono presentare etichettatura recante le seguenti indicazioni:

nome, cognome e indirizzo del fabbricante o del commerciante oppure numero di controllo depositato del fabbricante o del commerciante;

denominazione in una delle lingue della Comunità «Latte scremato in polvere spray»;

peso netto;

mese e anno di fabbricazione.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:

la data di consegna;

la data di immissione in magazzino;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

4) Il prezzo di acquisto per il prodotto offerto all'intervento è di L. 43.329 per 100 kg. netti di prodotto e si intende per prodotto reso franco magazzino del centro di intervento veicolo non scaricato in partite di almeno 200 quintali.

Il prezzo di acquisto si applica al latte scremato in polvere consegnato ad un magazzino situato ad una distanza massima di 100 km. rispetto al luogo in cui il latte scremato in polvere è depositato.

Qualora il magazzino indicato dall'assuntore sia situato ad una distanza superiore a quella di cui al comma precedente, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto, per il percorso eccedente quello indicato, pari a L. 16,25 per tonnellata di prodotto e per chilometro.

5) L'offerta di vendita del prodotto da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;

luogo in cui si trova il prodotto;

centro di intervento al quale il venditore intende consegnare il prodotto;

dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino del centro di intervento, salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i 100 chilometri;

dichiarazione che il latte scremato in polvere è di origine comunitaria.

6) La consegna del prodotto, oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui si trova il prodotto al momento dell'offerta.

7) Il latte scremato in polvere offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati degli accertamenti e delle analisi di laboratorio, i requisiti di cui al precedente punto 3).

I predetti accertamenti ed analisi sono affidati ad istituti o laboratori designati dall'A.I.M.A.

L'assuntore deve provvedere immediatamente e comunque entro due giorni dalla consegna del latte scremato in polvere a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni che, presente il conferente o un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di latte scremato in polvere. Inoltre il venditore fornisce un sacco-confezione (vuoto) per ciascun tipo delle confezioni in cui è stato presentato il latte scremato in polvere unendo una dichiarazione della ditta produttrice delle confezioni medesime, sulla rispondenza delle loro caratteristiche con quelle prescritte al precedente punto 3). Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di latte in polvere prelevate per il campionamento non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per gli accertamenti e le analisi di cui al presente punto sono a carico del conferente.

8) All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta, a norma del precedente punto 7) all'istituto o laboratorio designato.

La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito del risultato positivo degli accertamenti e delle analisi, il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo e l'assuntore paga al conferente il controvalore del prodotto.

Ove il risultato degli accertamenti e delle analisi fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni

dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

9) All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere trasmessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonchè l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al comma terzo del punto 4) da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'Istituto bancario incaricato del pagamento.

La ricevuta provvisoria e la bolletta di acquisto, predisposte dall'assuntore, devono essere conformi ai modelli approvati dall'A.I.M.A.

10) Il servizio di intervento relativo all'acquisto del prodotto che cesserà al termine della campagna lattiera potrà essere sospeso dall'A.I.M.A. in applicazione della normativa vigente. L'A.I.M.A. inoltre adotterà, in applicazione della stessa normativa, i provvedimenti per la reimmissione sul mercato del prodotto acquistato all'intervento.

11) I rapporti tra l'A.I.M.A. e l'Associazione italiana allevatori sono regolati con apposita convenzione nella quale sono stabilite le condizioni particolari per l'espletamento del servizio.

Roma, addì 13 novembre 1973

*Il Ministro-presidente*: FERRARI-AGGRADI

(13217)

## Concessione di aiuto al magazzinaggio privato del vino da pasto dei tipi A II ed R III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti delle Comunità economiche europee nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare gli articoli 5 e 6 contenenti disposizioni sulla concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto, in base a contratti stipulati tra il produttore proprietario del vino e l'organismo di intervento a richiesta del produttore stesso;

Visto il regolamento (CEE) n. 945/70 del 26 maggio 1970 che determina i tipi di vino da pasto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1437/70 del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto;

Visto il regolamento (CEE) n. 2890/73 del 24 ottobre 1973, con cui è stata constatata la necessità di accordare un aiuto al magazzinaggio privato per il tipo di vino da pasto *A* II, nella sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 816/70;

Visto il regolamento (CEE) n. 3011/73 del 6 novembre 1973 con cui è stato accordato un aiuto al magazzinaggio, di cui alla precedente premessa, per il tipo di vino da pasto *R* III;

Viste le proprie deliberazioni rispettivamente in data 17 settembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 5 ottobre 1970, e in data 20 novembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1970, recanti le condizioni per la concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato di alcuni tipi di vino da pasto;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato per i suddetti tipi di vini da pasto e la richiesta di conclusione del relativo contratto, tenendo conto altresì delle prescrizioni impartite in materia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con circolare n. 95 del 5 settembre 1970;

Nell'adunanza del 30 novembre 1973;

Ha deliberato:

1. — L'A.I.M.A. procede alla corresponsione dell'aiuto, disposto con i regolamenti (CEE) n. 2890/73 del 24 ottobre 1973 e n. 3011/73 del 6 novembre 1973, al magazzinaggio privato dei vini da pasto dei tipi *A* II ed *R* III.

2. — Per i tipi di vini da pasto *A* II ed *R* III si intendono ai sensi del regolamento (CEE) n. 945/70 del 26 maggio 1970, i seguenti:

tipo *A* II: vino da pasto bianco proveniente dai vitigni di tipo Sylvaner o del tipo Müller-Thurgau;

tipo *R* III: vino da pasto rosso proveniente dai vitigni del tipo « Portoghese ».

3. — L'importo dell'aiuto è di:

lire 5,25 ad ettolitro per giorno, per il tipo di vino da pasto *A* II;

lire 3,93 ad ettolitro per giorno, per il tipo di vino da pasto *R* III.

4. — Le condizioni di concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato dei vini da pasto stabilite con le deliberazioni 17 settembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 5 ottobre 1970 e 20 novembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1970, sono applicabili anche alla campagna vitivinicola 1973-74.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1973

*Il Ministro-presidente*: FERRARI-AGGRADI

(13351)

## Intervento nel mercato del burro - Campagna lattiera 1973-74

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 3 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che prevede, fra l'altro, all'art. 6, paragrafo 1, che l'organismo di intervento di ciascun Stato membro acquista al prezzo di intervento il burro prodotto nella Comunità che risponda a determinati requisiti;

Visti i regolamenti (CEE) n. 985/68 del 15 luglio 1968 e n. 685/69 del 14 aprile 1969, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità d'applicazione per l'ammasso pubblico di burro fresco nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 1266/73 del 14 maggio 1973, con il quale è stato stabilito il prezzo di intervento per l'acquisto di burro prodotto nella Comunità, per la campagna lattiera 1973-74;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuto di dover provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel mercato del burro fresco nazionale previsti dai citati regolamenti della Comunità economica europea per la campagna lattiera 1973-74;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'articolo 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, per affidare, mediante trattativa privata, il servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento all'Associazione italiana allevatori;

Nell'adunanza del 13 novembre 1973;

Ha deliberato:

1) Durante la campagna lattiera 1973-74, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato del burro è affidato all'Associazione italiana allevatori con sede in Roma, via Tomassetti 9, che — in qualità di assuntore del servizio — in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto e avuto riguardo alla disponibilità di attrezzature frigorifere per l'immagazzinamento del burro e la buona conservazione del medesimo, opererà nei centri di intervento che saranno localizzati nelle principali zone di produzione.

Per l'espletamento delle operazioni esecutive di intervento è disposta intanto l'apertura del centro di intervento di Milano Rogoredo, « Adafrigor S.p.a. », via Boncompagni, 101, e l'assuntore predetto, che si avvale anche di organismi associativi periferici ad esso aderenti, provvede ad organizzare e gestire il centro stesso con recapito presso l'ufficio dell'Associazione italiana allevatori, via Larga, 4, Milano.

2) L'assuntore ha l'obbligo di acquistare il burro di cui al successivo punto 3) che viene offerto in vendita nei centri di intervento.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'intervento medesimo sono regolate dalle norme comunitarie e dalle disposizioni dei punti che seguono.

3) E' oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Detto burro inoltre deve:

*a)* essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione;

*b)* essere stato fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedente il giorno della consegna all'assuntore;

*c)* avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenere non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti da latte, ed essere prodotto a base di crema acida;

*d)* avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

*e)* presentare alla prova della fosfatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

*f)* non presentare difetti all'esame organolettico;

*g)* essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 kg. ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione;

*h)* recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:

la denominazione di « Burro »;

il numero di identificazione o la denominazione del burrificio;

la data di fabbricazione;

il peso netto del burro.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:

la data di consegna;

la data di immissione in frigorifero;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

4) Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento di L. 115.544, per cento kg. di burro. Tale prezzo è riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15°, in partite di almeno 10 quintali.

Il prezzo di intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di 100 km. rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui è depositato il prodotto.

Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a km. 100, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a L. 16,90 per tonnellata di prodotto e per chilometro.

5) L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;

luogo in cui il prodotto è depositato;

centro di intervento al quale il venditore intende consegnare il prodotto;

dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino frigorifero del centro di intervento, salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i 100 km;

dichiarazione che il burro è di produzione nazionale.

6) La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

All'atto della consegna del burro il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale e fabbricato esclusivamente con crema ottenuta da latte (escluso qualsiasi processo di ricostituzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione. Inoltre il conferente deve presentare un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della circoscrizione territoriale nella quale è ubicato il burrificio produttore da cui risulti che esso è iscritto quale burrificio nel registro delle imprese produttrici.

7) Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dell'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del precedente punto 3).

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A. L'esame organolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal Direttore dell'istituto stesso. Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato alla presente deliberazione.

L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro. Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo punto 10) non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente punto 7) ed al primo comma del successivo punto 10) sono a carico del conferente.

8) All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente punto 7) comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico, il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo e l'assuntore provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo punto 9).

Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro 10 giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

9) All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonchè l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma del punto 4), da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dallo istituto bancario incaricato del pagamento.

La ricevuta provvisoria e la bolletta di acquisto predisposte dall'assuntore debbono essere conformi ai modelli approvati dall'A.I.M.A.

10) Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente punto 7), l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalità previste dallo stesso punto 7).

Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui al punto 3), il contratto viene annullato per la quantità difettosa. In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonchè, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

*a*) L. 650, per spese fisse;

*b*) L. 13, per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;

*c*) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto del burro e di un tasso di interesse dell'8% l'anno.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere *b*) e *c*) il numero di giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

11) Il servizio di intervento relativo all'acquisto del prodotto che cesserà al termine della campagna lattiera potrà essere sospeso dall'A.I.M.A. in applicazione della normativa vigente. L'A.I.M.A inoltre adotterà, in applicazione della stessa normativa, i provvedimenti per la reimmissione sul mercato del prodotto acquistato all'intervento.

12) I rapporti fra l'A.I.M.A. e l'Associazione italiana allevatori sono regolati con apposita convenzione nella quale sono stabilite le condizioni particolari per l'espletamento del servizio.

Roma, addì 13 novembre 1973

*Il Ministro-presidente*: FERRARI-AGGRADI

*Istituto* .

ALLEGATO

SCHEDA DI ACCERTAMENTO: ESAME ORGANOLETTICO BURRO OFFERTO ALL'INTERVENTO

1° *esame* (al momento del conferimento) - 2° *esame* (dopo il periodo probatorio di conservazione)

Campione n. . . prelevato il giorno . . presso il magazzino . . . . dell'assuntore Associazione italiana allevatori, relativo alla partita n. . . conferita in data . . . dalla ditta . . . .

| Aspetto (i difetti devono risultare pronunciati) | Struttura | Sapore e odore | Ripartizione dell'acqua |
|---|---|---|---|
| 1.1 bicolore | 2.1 granuloso | 3.1 sapore di vecchio | 4.1 acquoso, lattiginoso |
| 1.2 striato | 2.2 pastacorta, friabile, granulosa, grumosa | 3.2 sapore di ossidazione | |
| 1.3 marmorizzato | | 3.3 sapore di metallo | |
| 1.4 macchiato (punti colorati, macchie di burro fuso) | | 3.4 sapore di foraggio | |
| 1.5 separazione di olio | | 3.5 oleoso, sapore di olio di pesce, sapore di pesce | |
| 1.6 materie estranee (1) | | 3.6 segoso | |
| 1.7 ammuffito | | 3.7 sapore di fango, sapore di putrido | |
| | | 3.8 sapore caseoso, sapore di formaggio acido | |
| | | 3.9 acre, amaro, sapore di latticello | |
| | | 3.10 lievitato | |
| | | 3.11 sapore di bruciato | |
| | | 3.12 sapore di muffe | |
| | | 3.13 sapore di prodotti chimici | |

A seguito dell'esame organolettico cui è stato sottoposto il campione di cui sopra si dichiara che (2):

. . lì . . . . .

*Gli esperti*

Visto: *Il direttore dell'istituto o laboratorio*

*Note*: La presenza di difetti, sarà evidenziata con la sottolineatura della qualifica del o dei difetti.

(1) per la valutazione si può procedere secondo metodi obiettivi, basati sulla filtrazione del burro fuso.

(2) usare esclusivamente una delle seguenti dizioni:

A) *per il 1° esame*: — il campione stesso è esente da difetti;
— il campione stesso presenta i difetti di cui ai numeri di nomenclatura . . . . .

B) *per il 2° esame*: — il campione stesso presenta nei confronti dei risultati del 1° *esame* effettuato in data una diminuzione di qualità corrispondente a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui al punto 3) della deliberazione A.I.M.A. 13 novembre 1973;
— il campione stesso presenta nei confronti dei risultati del 1° *esame* effettuato in data una diminuzione di qualità superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui al punto 3) della deliberazione A.I.M.A. 13 novembre 1973.

(13218)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

**Corso dei cambi del 4 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 610,65 | 610,65 | 610,70 | 610,65 | — | 610,60 | — | 610,65 | 610,65 | 610,65 |
| Dollaro canadese | 610,35 | 610,35 | 610,20 | 610,35 | — | 610,35 | — | 610,35 | 610,35 | 610,35 |
| Franco svizzero | 190,59 | 190,59 | 190,70 | 190,59 | — | 190,60 | — | 190,59 | 190,59 | 190,59 |
| Corona danese | 98,81 | 98,81 | 99 — | 98,81 | — | 98,80 | — | 98,81 | 98,81 | 98,81 |
| Corona norvegese | 108,55 | 108,55 | 108,75 | 108,55 | — | 108,50 | — | 108,55 | 108,55 | 108,55 |
| Corona svedese | 135,90 | 135,90 | 136,05 | 135,90 | — | 135,90 | — | 135,90 | 135,90 | 135,90 |
| Fiorino olandese | 217,92 | 217,92 | 218,35 | 217,92 | — | 217,95 | — | 217,92 | 217,92 | 217,92 |
| Franco belga | 15,26 | 15,26 | 15,30 | 15,26 | — | 15,26 | — | 15,26 | 15,26 | 15,26 |
| Franco francese | 134,89 | 134,89 | 134,55 | 134,89 | — | 134,90 | — | 134,89 | 134,89 | 134,89 |
| Lira sterlina | 1429 — | 1429 — | 1431 — | 1429 — | — | 1429,10 | — | 1429 — | 1429 — | 1429 — |
| Marco germanico | 231,605 | 231,605 | 232 — | 231,605 | — | 231,60 | — | 231,605 | 231,60 | 231,60 |
| Scellino austriaco | 31,51 | 31,51 | 31,50 | 31,51 | — | 31,50 | — | 31,51 | 31,51 | 31,51 |
| Escudo portoghese | 24,48 | 24,48 | 24,50 | 24,48 | — | 24,48 | — | 24,48 | 24,48 | 24,48 |
| Peseta spagnola | 10,715 | 10,715 | 10,70 | 10,715 | — | 10,70 | — | 10,715 | 10,71 | 10,71 |
| Yen giapponese | 2,185 | 2,185 | 2,18 | 2,185 | — | 2,18 | — | 2,185 | 2,18 | 2,18 |

**Media dei titoli del 4 dicembre 1973**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 107,025 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,675 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 91,050 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,195 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 95,50 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 95,725 |
| » 5 % (*Beni esteri*) | 95,15 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 93,75 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 93,675 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 94,550 |
| » 6 % » » 1970-85 | 99,375 |
| » 6 % » » 1971-86 | 99,425 |
| » 6 % » » 1972-87 | 99,375 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,925 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,950 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) | 99,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,475 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,925 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,50 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95 — |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 98,75 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 98,915 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 98,675 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 4 dicembre 1973**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 610,525 |
| Dollaro canadese | 610,175 |
| Franco svizzero | 190,52 |
| Corona danese | 98,79 |
| Corona norvegese | 108,525 |
| Corona svedese | 135,80 |
| Fiorino olandese | 217,835 |
| Franco belga | 15,262 |
| Franco francese | 134,645 |
| Lira sterlina | 1428,50 |
| Marco germanico | 231,552 |
| Scellino austriaco | 31,49 |
| Escudo portoghese | 24,485 |
| Peseta spagnola | 10,712 |
| Yen giapponese | 2,186 |

# REGIONE ABRUZZO

### Approvazione del regolamento edilizio del comune di Chieti

Con deliberazione della giunta regionale n. 2760 del 18 ottobre 1973, resa esecutiva con provvedimento in data 31 ottobre 1973 della commissione di controllo, è stato approvato il regolamento edilizio del comune di Chieti, con l'introduzione, quali modifiche d'ufficio, a norma dell'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, degli stralci degli articoli 54, 55 e 56.

**(13355)**

### Variante al regolamento edilizio con annesso piano di fabbricazione del comune di Martinsicuro

Con deliberazione della giunta regionale d'Abruzzo n. 2642 del 4 ottobre 1973, resa esecutiva dalla commissione di controllo con provvedimento in data 26 ottobre 1973, è stata approvata la variante al piano di fabbricazione, zona industriale, del comune di Martinsicuro.

**(13356)**

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 1667 in data 24 settembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1956/1990 in data 17 ottobre 1973) è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Forlì indicata in oggetto.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 654 in data 22 novembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, *muniti del visto di conformità all'originale*, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(13328)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di vice direttore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1973, registro n. 31, foglio n. 70, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di vice direttore in prova (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1972, registro n. 38, foglio n. 165;

Considerato che il prof. Stelio Valentini, con lettera del 18 luglio 1973, per sopravvenuti impegni professionali, ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione esaminatrice del concorso stesso;

Che occorre, di conseguenza, procedere alla sua sostituzione con altro componente;

Decreta:

Il prof. Stelio Valentini è sostituito nell'incarico di componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di vice direttore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dalla prof.ssa Maria Adelaide Carnevale Venchi, libero docente di diritto amministrativo nell'Università di Roma.

Roma, addì 1° agosto 1973

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *novembre* 1973
*Registro n.* 47 *Grazia e giustizia, foglio n.* 2

**(13329)**

**Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a centotrentasei posti di educatore nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, registro n. 38, foglio n. 218, col quale è stato indetto un concorso, per titoli, a centotrentasei posti di educatore nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494;

Ritenuta la necessità di nominare i due tecnici di cui all'art. 8 della legge n. 1494 precitata;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a centotrentasei posti di educatore nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1971, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Felicetti dott. Alberto Maria, consigliere di corte d'appello, direttore dell'ufficio IV, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

*Presidente supplente*:

Gioggi dott. Francesco, consigliere di corte d'appello, ufficio segreteria, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

*Membri effettivi*:

Bungaro prof. Nicola, ordinario di lettere presso la scuola media « Orti di Pace », via del Casaletto, Roma;

Massi prof.ssa Maria Pia, ordinaria di lettere presso la scuola media « Renato Villoresi », via dei Brusati, Roma;

Soldano dott. Luigi, ispettore generale a riposo;

Bianchini dott. Pietro, cancelliere capo di tribunale in servizio presso l'ufficio IV, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

*Membri supplenti*:

Alassio dott. Italo, direttore negli istituti di prevenzione e pena, ufficio VI, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena;

Lettieri Barbato Mario, cancelliere capo di tribunale, ufficio IV, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

*Tecnici di cui all'art.* 8 *della legge* 10 *ottobre* 1962, *n.* 1494:

Antonucci dott. Fausto, specializzato in neuropsichiatria infantile presso l'istituto ried. min. « Monte Mario » Roma;

Occulto Raffaele, educatore capo, ufficio IV, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

*Supplenti*:

De Leo dott. Gaetano, consulente psicologo presso l'istituto ried. min. « Monte Mario », Roma;

Vanni Franco, educatore principale, scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni.

*Segretario*:

Strabbioli dott. Barnaba, direttore capo, in servizio presso l'ufficio IV, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

La spesa presunta per i lavori della commissione ammonta a L. 70.000 (settantamila) e graverà sul capitolo 1051 dell'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il Ministro*: FERIOLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *ottobre* 1973
*Registro n.* 41, *foglio n.* 98

**(13181)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Concorso per il conferimento del posto di capo ufficio cifra e telegrafo nel ruolo del personale della carriera esecutiva.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1539, con il quale venne istituito un posto di capo ufficio cifra e telegrafo presso l'allora Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente i ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per titoli, per il conferimento del costo di capo cifra e telegrafo nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero, attualmente disponibile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di capo dell'ufficio cifra e telegrafo (carriera esecutiva - parametri 213 e 245).

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni dello Stato con almeno quindici anni di servizio che dimostrino una specifica idoneità al posto.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire alla Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio estero entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda sarà certificata dal timbro a calendario del Ministero stesso - Direzione generale del personale e degli affari generali. Peraltro saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare:

*a*) la data ed il luogo di nascita;

*b*) il titolo di studio di cui sono in possesso;

*c*) la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio, nonchè l'ufficio presso il quale prestano servizio;

*d*) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà inoltre essere indicato il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio ovvero autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) *Curriculum* documentato dal quale emergano gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, le benemerenze militari, i servizi prestati e le altre attività esercitate;

2) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato matricolare civile.

Art. 6.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, che sarà costituita con successivo decreto a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la quale stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli con determinazione dei relativi punteggi. Non avranno diritto ad essere inclusi in graduatoria i candidati che non avranno conseguito in detta valutazione almeno sei decimi.

Art. 7.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito in base al punteggio ottenuto dai singoli candidati.

Sarà dichiarato vincitore il concorrente primo classificato nella predetta graduatoria. Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso e per la nomina e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del commercio con l'estero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore dovrà far pervenire alla Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le vigenti leggi sul bollo:

1) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore a un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

2) certificato medico rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito suindicata, da un medico militare o provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui è in possesso.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà nominato capo dell'ufficio cifra e telegrafo (parametro 213) corrispondente allo stipendio iniziale della prima classe della predetta qualifica e delle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Il conferimento della successiva classe di stipendio, parametro 245, avverrà dopo otto anni di permanenza nella classe inferiore.

Art. 10.

Per ciò che non è espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1973

*Il Ministro*: MATTEOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1973*
*Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 386*

**(13378)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Lombardia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 22 marzo 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Lombardia;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

*Presidente*:

Mosini dott. Angelo, ispettore generale.

*Membri*:

Filippi dott. prof. Luigi, ispettore generale;
Mainini dott. Carlo, direttore capo;
Alberti dott. Isidoro, direttore capo;
Nicosia dott. prof. Vito, direttore capo.

*Segretario*:

Russo dott. Crescenzio, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1973

*Il Ministro*: COPPO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *ottobre* 1973
*Registro n.* 10, *foglio n.* 383

**(13196)**

**Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, da destinare in Lombardia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 22 maggio 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione aventi sede in Lombardia;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Considerata la inderogabile necessità di sostituire il presidente della commissione, dott. Angelo Mosini, ispettore generale;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dell'avv. Mario Mazza, ispettore generale, a presidente della predetta commissione;

Decreta:

L'avv. Mario Mazza, ispettore generale, è nominato presidente della commissione del concorso, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1973, in sostituzione del dott. Angelo Mosini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1973

*Il Ministro*: COPPO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *ottobre* 1973
*Registro n.* 10, *foglio n.* 384

**(13197)**

**Conferma del presidente e di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Lombardia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 22 maggio 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione aventi sede in Lombardia;

Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il decreto ministeriale del 15 maggio 1973, in corso di registrazione, con il quale l'avv. Mario Mazza, ispettore generale, è stato nominato presidente della predetta commissione in sostituzione del dott. Angelo Mosini;

Considerato che l'avv, Mario Mazza e il dott. prof. Luigi Filippi, rispettivamente presidente e membro della commissione suddetta, sono cessati dal servizio per collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta l'opportunità di confermare i funzionari suddetti nelle qualità sopraspecificate di presidente e membro della commissione;

Decreta:

L'avv. Mario Mazza e il dott. prof. Luigi Filippi, ispettori generali in quiescenza, sono confermati, rispettivamente, presidente e membro della commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1973

*Il Ministro*: COPPO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *ottobre* 1973
*Registro n.* 10, *foglio n.* 362

**(13198)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro.**

Sul supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 agosto 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 giugno 1972: graduatoria di merito del concorso, per esami, a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1969.

**(13302)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro.**

Sul supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 agosto 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1972: modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1967.

**(13294)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a quindici posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro.**

Sul supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 agosto 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 dicembre 1972: graduatoria di merito del concorso, per esami, a quindici posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Piemonte, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

**(13297)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro.**

Sul supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 3 del 28 agosto 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 giugno 1971: modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1967.

**(13299)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Sostituzione di un membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1971, n. 2406; del 15 novembre 1971, n. 2528; del 10 dicembre 1971, n. 2587; del 17 novembre 1971, n. 2589; del 19 novembre 1971, n. 2588; del 20 novembre 1971, n. 2590; del 1° febbraio 1972, n. 2601; del 9 settembre 1972, n. 2671; del 2 novembre 1972, n. 2692 e del 13 marzo 1973, n. 2743 e n. 2755, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonchè modificazioni alla commissione stessa;

Considerato che il direttore di divisione Mangiapane dottor Salvatore, membro della 1ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per motivi di lavoro, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

*Articolo unico*

Il direttore aggiunto di divisione Di Giorgio dott. Maria Chiara in Gesualdi è nominato membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, in sostituzione del direttore di divisione Mangiapane dott. Salvatore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1973

*Il Ministro*: GIOIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1973*
*Registro n. 50 Poste e telecom., foglio n. 295*

**(13234)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Modifica dell'elenco dei primari di geriatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ed aggiornamento dell'elenco dei primari di medicina generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda in data 10 dicembre 1969, con la quale il dott. Luciano Caucino chiedeva di essere incluso negli elenchi nazionali degli idonei per l'ammissione ai concorsi di assunzione a primario di medicina generale;

Visto il decreto in data 29 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 29 maggio 1972, che approva gli elenchi dei primari di geriatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, al cui n. 37 è stato incluso il nominativo del dott. Caucino Luciano;

Vista l'istanza in data 16 ottobre 1973, con la quale il predetto sanitario chiede di essere incluso, con provvedimento di rettifica, nell'elenco degli idonei a primario di medicina generale anzichè in quello degli idonei a primario di geriatria, ai sensi dell'art. 126 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che dagli atti risulta che in effetti il dott. Luciano Caucino ha conseguito l'idoneità a primario di medicina generale sia pure in un concorso bandito da un ospedale geriatrico (ospedale specializzato di 1ª cat. G. B. Giustinian di Venezia);

Ritenuto pertanto che il predetto sanitario debba essere incluso nell'elenco dei primari di medicina generale, anzichè in quello dei primari di geriatria ai sensi dell'art. 126 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Caucino, nato a Reims il 5 febbraio 1927, viene escluso dal decreto ministeriale 29 aprile 1972 che approva gli elenchi dei primari di geriatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 2.

Per i motivi esposti in premessa agli elenchi dei primari di medicina generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 2 dicembre 1971, 23 giugno 1972, 27 gennaio 1973 e 5 settembre 1973 viene aggiunto il seguente nominativo:

| Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130 | Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969 | | | Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reg. | Prov. | Zon. | Reg. | Prov. | Zon. |
| 1728. Caucino Luciano | Reims - 5 febbraio 1927 | | | | | si | | |

Art. 3.

Il sanitario di cui all'art. 2 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

*Il Ministro*: GUI

**(13140)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cosenza**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1/*B* vacante nel comune di Cosenza;

Visto il decreto ministeriale in data 25 ottobre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954 n 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1/*B* vacante nel comune di Cosenza, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Genoviva dott. Giovanni | punti | 85 | su 132 |
| 2. Tollis dott. Aldo | » | 79,40 | » |
| 3. Pulli dott. Italo | » | 78,40 | » |
| 4. Mancini dott. Rocco (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) | » | 77,63 | » |
| 5 Scandaliato dott. Gaspare | » | 77,63 | » |
| 6. Piizzi dott. Tommaso | » | 73,93 | » |
| 7. Pasquale dott. Giusto | » | 73,68 | » |
| 8. Saizano dott. Antonio | » | 71,75 | » |
| 9. Zerbinati dott. Guerrino | » | 71,52 | » |
| 10. Mignone dott. Pasquale . | » | 71,34 | » |
| 11 Genovese dott. Giuseppe . . . . | » | 71,04 | » |
| 12. Di Campo dott. Michele | » | 71,02 | » |
| 13. Ventura dott. Arnaldo | » | 69,79 | » |
| 14. Maiorano dott. Giulio | » | 69,60 | » |
| 15. Gerardi dott. Antonio . | » | 68,65 | » |
| 16. Ghisu dott. Elio | » | 63,58 | » |
| 17. Dedoni dott. Livio . | » | 61,66 | » |
| 18. Lo Valvo dott. Guido . | » | 58,37 | » |
| 19. Pace dott. Antonino | » | 56,50 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

**(13337)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2608 del 29 maggio 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1970;

Visti i decreti dell'assessorato regionale per la sanità n. 1295, n. 1311 e n. 1422 rispettivamente del 21 novembre e 31 dicembre 1972 e del 22 settembre 1973, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso suddetto e riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Burgo Giuseppe . . . . . . . | punti | 54,884 |
| 2. Tornabene Salvatore . . . . . . | » | 49,804 |
| 3. Mattia Giuseppe . . . . . . . | » | 48,796 |
| 4. Castiglione Francesco . . . . . | » | 48,308 |
| 5. Puglisi Orazio . . . . . . . . | » | 46,600 |
| 6. Giardina Stefano . . . . . . . | » | 36,944 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, all'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 16 novembre 1973

*Il veterinario provinciale*: Staltari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1970 in provincia di Catania;

Esaminate le domande dei candidati idonei e le preferenze di sedi in esse indicate;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati veterinari, risultati idonei nel concorso pubblico in premessa specificato, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascun nominativo indicate:

1) Burgo Giuseppe, nato a Nicosia il 20 maggio 1922: condotta veterinaria del consorzio di: Zafferana Etnea-S. Alfio-S. Venerina-Milo.

2) Tornabene Salvatore, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 17 maggio 1945: condotta veterinaria del consorzio di: Aci S. Antonio-Viagrande-Aci Catena-Aci Bonaccorsi.

3) Mattia Giuseppe, nato a Caltagirone il 23 marzo 1922: condotta veterinaria del comune di Grammichele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 16 novembre 1973

**(13201)** *Il veterinario provinciale*: Staltari

# REGIONI

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1973, n. **38.**
**Finanziamento dell'ente di sviluppo nell'Umbria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 20 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della definizione organica degli interventi in materia di agricoltura, è autorizzata, per il biennio 1973-74, la concessione di un contributo annuo di lire 1.000 milioni a favore dell'ente di sviluppo nell'Umbria al fine di consentire all'ente medesimo lo svolgimento delle sue funzioni e attività secondo lo svolgimento delle sue funzioni e attività secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre — alle migliori condizioni del mercato finanziario e a un tasso non superiore al 9 per cento — con le banche e con gli istituti, operanti anche all'estero, a ciò abilitati, un mutuo di nette lire 2.000 milioni da ammortizzare in venticinque annualità.

Art. 3.

Le somme ricavate dal mutuo saranno iscritte nel bilancio degli esercizi 1973 e 1974 nella parte entrata al cap. 90 « Mutui » mentre la spesa corrispondente sarà imputata al cap. 351 « Finanziamento dell'ente di sviluppo », parte uscita dello stesso bilancio.

Le rate per l'ammortamento del mutuo — da vincolare specificamente a favore dell'istituto mutuante — faranno carico ai bilanci regionali per gli esercizi dal 1974 al 1998 per l'importo massimo annuo di L. 203.640.000 e con imputazione al cap. 471 del bilancio dell'esercizio 1974 e successivi.

Al relativo onere sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 12 novembre 1973

CONTI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 ottobre 1973 (atto n. 750) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 9 novembre 1973.*

---

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1973, n. **39**.

**Integrazione della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24, successivamente modificata con legge regionale 3 maggio 1973, n. 21.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 20 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Per provvedere alle ulteriori esigenze derivanti dall'attuazione della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24, successivamente modificata con legge regionale 3 maggio 1973, n. 21, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 4.950.000 da imputare allo stanziamento del cap. 233 del bilancio dell'esercizio 1973 denominato « Borse di studio ad alunni bisognosi e meritevoli delle scuole di ogni ordine e grado ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 12 novembre 1973

CONTI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 ottobre 1973 (atto n. 755) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 12 novembre 1973.*

---

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1973, n. **40**.

**Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 20 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, la Regione contribuisce al finanziamento dei programmi di attività della società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria che siano coerenti con l'art. 3 della richiamata legge, con lo statuto della Regione e con la programmazione regionale.

A tal fine è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.950 milioni così ripartita:

lire 950 milioni per l'anno 1973;

lire 1.000 milioni per l'anno 1974.

Art. 2.

Il contributo è attribuito con delibera della giunta regionale, previa verifica della compatibilità del programma annuale di attività presentato dalla società con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e previo parere del consiglio regionale.

Art. 3.

La società è tenuta a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario il rendiconto relativo alle operazioni effettuate.

Un capitolo delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori previste dall'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, dovrà contenere l'illustrazione delle attività svolte in attuazione dei programmi di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata a contrarre — alle migliori condizioni del mercato finanziario e a un tasso non superiore al 9 per cento — con le banche e con gli istituti a ciò abilitati, un mutuo di nette lire 1.950 milioni da ammortizzare in venticinque anni.

Le somme ricavate dal mutuo saranno iscritte nel bilancio degli esercizi 1973 e 1974, nella parte entrata, al cap. 90 « Mutui » e corrispondentemente, nella parte uscita, al cap. 459, di nuova istituzione, denominato « Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria ».

L'onere annuale derivante alla Regione per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo — da vincolare specificamente a favore dell'istituto mutuante — è calcolato in lire 198.522.200 e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 471.

All'onere medesimo si farà fronte con le entrate di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 15 novembre 1973

CONTI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1973 (atto n. 718) e l'11 ottobre 1973 (atto n. 758) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 14 novembre 1973.*

**(13362)**

---

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello **Stato** - **S.**